



## Comunicato Ufficiale n. 3 del 6 luglio 2023

### Stagione Sportiva 2023/2024

#### Sommario

|  |   |
|--|---|
| 1. Comunicazioni del Comitato Regionale .....                    | 2 |
| 2. Giustizia Sportiva .....                                      | 2 |
| 2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale .....         | 2 |
| 2.2. Decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale ..... | 4 |

---

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: [crlnnd.sardegna01@figc.it](mailto:crlnnd.sardegna01@figc.it)

PEC COMITATO REGIONALE: [crlnnd.sardegna01@pec.it](mailto:crlnnd.sardegna01@pec.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 [a.scarano@figc.it](mailto:a.scarano@figc.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 [m.frau@figc.it](mailto:m.frau@figc.it)

SEGRETERIA 070/2330813 [m.dessi@figc.it](mailto:m.dessi@figc.it)

TESSERAMENTO 070/2330817 [m.balloi@figc.it](mailto:m.balloi@figc.it)

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: [giusport.sardegna@pec.it](mailto:giusport.sardegna@pec.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 [m.sulpizio@lnd.it](mailto:m.sulpizio@lnd.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 [e.camedda@lnd.it](mailto:e.camedda@lnd.it)

SEGRETERIA 070/2330819 [a.devilla@figc.it](mailto:a.devilla@figc.it)

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 [a.deplano@lnd.it](mailto:a.deplano@lnd.it)

# 1. Comunicazioni del Comitato Regionale

## 2. Giustizia Sportiva

### 2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

**MOTIVI – udienza del 03.07.2023 (rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 2)**

**Deferimento di:**

- Paola Massidda;

- Antonio Marino;

- Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. .

**(procedimento prot. 29479/594 PFI 22-23)**

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale la Sig.ra Paola Massidda, il Sig. Antonino Marino e la Pol. Azzurra Monserrato A.S.D., per rispondere:

- la sig.ra Paola Massidda, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Pol. Azzurra Monserrato A.S.D.:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per aver fatto svolgere, nella stagione sportiva 2022 – 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dalla stessa rappresentata militante al campionato Juniores Regionale Under 19 della Sardegna al sig. Marino Antonino, quantomeno in occasione della gara del 17.12.2022 tra la Accademia Dolianova e la Pol. ASD Azzurra Monserrato, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- il sig. Antonino Marino, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la Pol. Azzurra Monserrato A.S.D.:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. militante nel campionato Juniores Regionale Under 19 della Sardegna quantomeno in occasione della gara del 17.12.2022 tra la Accademia Dolianova e la Pol. Azzurra Monserrato A.S.D., nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- la società Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Paola Massidda e Marino Antonino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

I deferiti non hanno chiesto di essere sentiti, né hanno depositato deduzioni a difesa.

Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendo la responsabilità diretta della Società, di infliggere:

alla Sig.ra Paola Massidda, la sanzione di 2 mesi di inibizione

al Sig. Antonino Marino, la sanzione di 2 mesi di inibizione

alla società Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. la sanzione di 400 euro di ammenda

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione presentata in data 13 gennaio 2023 da parte della AIAC - Associazione Italiana Allenatori Calcio, Gruppo Regionale Sardegna, dapprima alla Segreteria Nazionale della medesima Società, la quale, a sua volta, la inviava per le opportune determinazioni alla FIGC e al Comitato Regionale LND Sardegna.

In tale segnalazione si denunciava "che la Soc. Azzurra Monserrato, partecipante al Campionato Juniores Provinciale della Sardegna, Girone C, schiera in panchina il Sig. Antonio Marino, che non risulta provvisto di

alcuna abilitazione tecnica", e si allegavano a sostegno di tale circostanza una serie di rilievi fotografici e di screenshot pubblicati dal medesimo Antonino Marino sul social Facebook.

La Procura federale effettuava i necessari approfondimenti, dapprima ricostruendo la situazione societaria, nonché quella dei tesserati e degli allenatori abilitati della Pol. Azzurra Monserrato A.S.D..

Da tale prima fase emergeva, come peraltro attestato anche nella comunicazione a firma della Pol. Azzurra Monserrato A.S.D., datata 24 gennaio 2023, che il tecnico abilitato della medesima era il tesserato Contu Stefano, allenatore UEFA B, matricola 108542, oltre al tesserato Casu Giampaolo, allenatore prima squadra (UEFA B) matricola 102479.

Nel corpo della medesima comunicazione, la Società riferiva di problemi familiari che avrebbero impedito al Contu di partecipare alle partite e, conseguentemente, che per le partite della Juniores si era cercato "di sopperire con la presenza di mister Casu, responsabile della prima squadra".

La Polisportiva riferiva altresì che "avendo quest'ultimo la responsabilità della prima squadra e i propri impegni come lavoratore dipendente, è capitato che non sia arrivato in tempo per presenziare alcune gare. Conseguentemente i dirigenti accompagnatori presenti, Luca Boi e Antonino Marino, si sono dovuti sobbarcare l'emergenza quando si è presentata".

Dall'esame delle distinte relative alle partite disputate nel campionato appena concluso, si evidenziava che, in diverse occasioni, le stesse presentavano diverse anomalie e, cosa ancora più rilevante, in alcune di esse i due dirigenti accompagnatori venivano esplicitamente indicati quali allenatori della squadra, in vece dei due soggetti abilitati sopra citati.

In particolare:

- in occasione della partita Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. – Pol. Ferrini del 12 novembre 2022, il nome dell'allenatore Casu Paolo risultava barrato, con a fianco una sigla non comprensibile
- in occasione della partita Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. - Sant'Elena Q.C.U. del 21 novembre 2022, il nome dell'allenatore Casu Paolo risultava barrato, con a fianco una sigla non comprensibile
- in occasione della partita Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. - Maracalagonis del 26 novembre 2022, non veniva indicato alcun allenatore
- in occasione della partita PGS Club San Paolo - Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. del 3 dicembre 2022, veniva indicato quale allenatore il Sig. Boi Luca
- in occasione della partita Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. - Castiadas 1973 del 10 dicembre 2022, non veniva indicato alcun allenatore
- in occasione della partita Accademia Dolianova - Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. del 17 dicembre 2022, veniva indicato quale allenatore il Sig. Marino
- in occasione della partita Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. - Vecchio Borgo Sant'Elia del 6 gennaio 2023, non veniva indicato alcun allenatore
- in occasione della partita La Palma Monte Urpinu - Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. del 16 gennaio 2023, non veniva indicato alcun allenatore
- in occasione della partita Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. - Atletico Cagliari del 23 gennaio 2023, non veniva indicato alcun allenatore
- in occasione della partita Pol. Ferrini - Pol. Azzurra Monserrato A.S.D. del 6 febbraio 2023, non veniva indicato alcun allenatore

Come è evidente, pertanto, la gestione della panchina da parte della Società deferita si mostrava evidentemente disordinata e, in almeno una occasione, trovava conferma la segnalazione mossa dalla AIAC con riferimento alla posizione del Marino Antonino (oltre che, per almeno un'altra volta, quella del Boi Luca, che tuttavia non è contestata nel presente deferimento).

La situazione trovava definitiva conferma a seguito dell'audizione dei Signori Monni Andrea, Mura Piero, nonché degli indagati Marino Antonino e Massidda Paola.

Da tali audizioni emergeva senza alcun dubbio la commissione della condotta contestata al Marino: a tal proposito, il Monni dichiarava testualmente che il deferito era presente a tutte le partite in panchina, che "la

formazione della squadra veniva fatta di comune accordo tra il dirigente Marino Antonio e l'allenatore Casu", che "Le disposizioni in campo invece venivano date dal dirigente sportivo Marino Antonio" e che, in diverse occasioni in cui l'allenatore Casu era arrivato in ritardo, lo stesso "veniva sostituito in panchina dal dirigente Marino Antonio, che noi calciatori chiamiamo <<Nino>>"

Il teste Mura confermava la circostanza della sostituzione dell'allenatore da parte del Marino Antonio "che si accordava con l'allenatore Casu per fare la formazione della squadra ma le disposizioni in campo le dava Marino Antonio in quanto il Casu Giampaolo era assente" (il tesserato precisava che la sostituzione era avvenuta "per alcune partite che si giocavano il lunedì sera verso le ore 17.00").

La stessa Sig.ra Paola Massidda, Presidente della Società, riconosceva che il Marino Antonino aveva sostituito diverse volte (non ricordo a quante partite ufficiali) l'allenatore titolare impossibilitato, chiarendo in tal modo il significato della locuzione, contenuta nella comunicazione del 24 gennaio 2023, secondo cui "Luca Boi e Antonino Marino si sono dovuti sobbarcare l'emergenza quando si è presentata".

Appare pertanto totalmente provata la condotta contestata al deferito Marino Antonino, come detto pacificamente confermata, oltre che documentalmente, anche dalle dichiarazioni dei calciatori sentiti, oltre che della stessa Paola Massidda.

Di nessun pregio, pertanto, appare la dichiarazione del Marino che, in maniera evidentemente contrastante con gli elementi obiettivamente emersi dall'istruttoria, ha cercato di negare l'accaduto, ipotizzando un errore di compilazione delle distinte, senza tuttavia fornire alcun elemento idoneo a smentire quanto ricostruito.

Alla luce di questi elementi si ritiene che il Sig. Marino Antonino si sia reso responsabile della violazione dell'art. 4 comma I CGS, anche in combinato disposto con l'art. 47 Regolamento LND, nonché dell'art. 39 Lett. F) del Regolamento del Settore Tecnico e, conseguentemente, che nei suoi confronti debba irrogarsi la sanzione di un mese di inibizione.

Parimenti responsabile deve essere ritenuta la Sig.ra Paola Massidda, Presidente della Polisportiva all'epoca dei fatti, per aver fatto svolgere il ruolo e i compiti di allenatore al sopra citato Antonino Marino.

Nei suoi confronti, tuttavia, vista la collaborazione dimostrata nelle indagini, si ritiene equo infliggere la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Sussiste, infine, la responsabilità oggettiva della Polisportiva deferita, ai sensi dell'art. 6 commi I e II CGS, con riferimento alle violazioni poste in essere dai deferiti Massidda Paola e Marino Antonino, per la quale si ritiene opportuno infliggere la sanzione di 200 euro di ammenda.

Stante quanto esposto, il Tribunale, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, delibera di irrogare:

- 1) alla sig.ra **Paola Massidda**, la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- 2) al sig. **Antonino Marino**, la sanzione di 1 mese di inibizione;
- 3) alla società **Pol. Azzurra Monserrato A.S.D.** la sanzione di euro 200,00 di ammenda.

## [2.2.Decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale](#)

**MOTIVI – udienza del 03.07.2023 (rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 2)**

**Reclamo proposto da: Pol. Supramonte**  
**Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 82 della Delegazione LND di Nuoro del 08.06.2023**  
**Gara: "Supramonte – Folgore Polisportiva" del 30.05.2023**  
**Competizione: Coppa Giovanissimi Under 15 Provinciali**

La Polisportiva Supramonte Orgosolo ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Nuoro pubblicata nel C.U. n. 82 del 8.6.2023 e relativa alla gara della coppa giovanissimi under 15 provinciali, Supramonte – Folgore Mamoiada disputata in data 30.5.2023 con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni sportive:

- alla Pol. Supramonte la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 oltre all'ammenda di €. 200,00, per responsabilità oggettiva per l'aggressione posta in essere dai propri tesserati nei confronti del Direttore di Gara;
- al calciatore Devias Gian Mario la sanzione della squalifica a tutto il 30.05.2026 per avere aggredito l'arbitro con azione impetuosa, incontrollata, violenta e pericolosa per le sue concrete modalità di attuazione (pugno all'altezza della bocca dello stomaco), per averlo successivamente sputato ed infine per averlo gravemente minacciato mentre abbandonava l'impianto di gioco;
- al calciatore Mereu Gianmario la sanzione della squalifica per tre giornate effettive per aver rivolto frasi gravemente irrispettose all'indirizzo dell'arbitro;
- calciatore Sitzia Egidio, in qualità di capitano della squadra, la squalifica a tutto il 30.05.2025, a seguito del calcio sferrato al Direttore di Gara al rientro negli spogliatoi e proveniente da calciatore non individuato della società Supramonte fino ad individuazione dell'autore del gesto violento;
- all'allenatore Zizi Giuseppe e al dirigente Salis Antonello la sanzione della squalifica fino al 30.6.2024 per grave violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità sia per non essere prontamente intervenuti a difesa dell'arbitro aggredito, sia per condotte ingiuriose e irrispettose proferite nei confronti della classe arbitrale.

Con il reclamo non vengono impugnati i capi della decisione riguardanti la sanzione sportiva della perdita della gara e la squalifica per tre giornate al calciatore Mereu Gianmario che su tali punti deve ritenersi, pertanto, definitiva, mentre in relazione agli altri aspetti si chiede la revoca o in subordine la riduzione delle sanzioni inflitte a seguito della contestazione, in relazione alle singole posizioni, di quanto affermato nel referto arbitrale.

Ciò premesso, sentito all'udienza del 3.7.2023 l'avv. Pirisi per i reclamanti il quale conferma le conclusioni di cui al reclamo, la Corte osserva quanto segue.

Preliminarmente occorre precisare come il reclamo debba intendersi tempestivamente e ritualmente presentato dalla sola Polisportiva Supramonte Orgosolo in quanto soltanto essa ha presentato tempestivo e rituale preannuncio di reclamo con versamento del contributo, sicché il reclamo è inammissibile nella parte in cui è proposto in proprio dagli altri tesserati che hanno rilasciato la procura ai difensori sia per l'omesso preannuncio e sia per l'omesso versamento del contributo.

Occorre valutare separatamente le diverse posizioni che vengono in rilievo nell'impugnazione.

1) Quanto alla posizione della società reclamante - sanzionata per responsabilità oggettiva conseguente alle condotte poste in essere dai propri tesserati nei confronti del direttore di gara che hanno anche impedito la regolare effettuazione della gara - con le sanzioni della perdita della gara e dell'ammenda di euro 200,00, nel reclamo non viene svolta alcuna censura sul relativo capo della decisione impugnata che è il seguente:

*"Tutti gli eventi descritti, risultanti dal referto arbitrale attraggono, necessariamente, anche la responsabilità della Società di appartenenza la quale è chiamata a rispondere oggettivamente sia della doppia aggressione all'arbitro sia della impossibilità di portare a termine la partita. Ritenuto, pertanto, sotto questo profilo, che la Società SUPRAMONTE non ha posto in essere alcuna operazione per tentare di prevenire condotte irrispettose e violente dei propri giocatori né per tentare di bloccarle quando sono state poste in essere e che la responsabilità della sospensione della gara è da ascrivere al comportamento posto in essere dal Dirigente Accompagnatore, dall'Allenatore e dai giocatori della Società POL. SUPRAMONTE, in qualità di Società ospitante, per la violazione delle NN.OO.II.FF."*

limitandosi l'atto di impugnazione a concludere per la revoca o la riduzione della sola ammenda senza formulare alcun motivo. Ciò rende l'impugnazione su tale capo radicalmente inammissibile per difetto di motivazione e di specificità (cfr. art. 76, comma 4 C.G.S.: *Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata*).

In ogni caso la censura sarebbe manifestamente infondata in quanto è pacifico perché esplicitamente ammesso nello stesso reclamo che l'arbitro sia stato aggredito fisicamente e minacciato in ripetute occasioni dal calciatore Devias, che sia stato insultato dal calciatore Mereu e che sia stato accerchiato ed insultato dalla generalità dei calciatori della squadra ospitante, uno dei quali approfittando della evidente mancata protezione del direttore di gara lo ha anche attinto con un calcio al ginocchio, tanto da dover decretare la

fine anticipata della gara – considerata decisione corretta dalla stessa reclamante – e da doversi rifugiare negli spogliatoi.

2) Quanto alla posizione del calciatore Devias Gian Mario il reclamo - che non contesta le gravissime violente condotte poste in essere dallo stesso contro il direttore di gara in ripetute occasioni (successive peraltro ad un calcio assestato ad un avversario durante il gioco per vigoria sproporzionata e in relazione alla quale l'arbitro ha espulso il calciatore) e costituite, oltre ad insulti, dall'aver attinto l'arbitro con un pugno all'altezza della bocca dello stomaco, dall'averlo successivamente attinto con uno sputo, dall'averlo minacciato all'uscita dal campo – si limita a censurare la decisione in punto di entità della sanzione inflitta e ad elencare una serie di decisioni in cui per condotte a dire della reclamante analoghe sono state applicate sanzioni di entità notevolmente inferiore, nonché a lamentare una asserita mancata applicazione dell'istituto del reato continuato di cui all'art. 81 c.p. applicabile – *mutatis mutandis* – anche nell'ambito della giustizia sportiva.

Esso non coglie nel segno in quanto pare non tenere in adeguata considerazione le modifiche al codice di giustizia sportiva di cui al C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 in forza delle quali sono stati modificati gli artt. 35 e 36 del C.G.S. prevedendo – per quanto qui interessa – che le condotte violente, tra cui rientra espressamente anche lo sputo, poste in essere dai calciatori nei confronti degli ufficiali di gara siano punite con la sanzione minima della squalifica di due anni e che le condotte gravemente irrispettose siano punite con la sanzione minima di n. 4 o n. 8 giornate a seconda che vi sia o meno un contatto fisico con l'ufficiale di gara.

In tale contesto normativo, la decisione del Giudice Sportivo che ha applicato al Devias la sanzione della squalifica fino al 30.5.2026 ha fatto corretta applicazione sia della normativa applicabile, sia del principio della continuazione ed ha esplicitamente ed adeguatamente dato atto di aver valutato le condotte poste in essere nella loro complessiva ed oggettiva gravità. Occorre infatti considerare che il legislatore sportivo ha inteso sanzionare con due anni di squalifica il calciatore che ponga in essere una sola condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, mentre nel caso di specie il Devias ha dapprima ingiuriato l'arbitro e successivamente lo ha colpito con un pugno nello stomaco (di per sé condotta che giustifica una sanzione superiore al minimo) e poi con uno sputo (di per sé condotta che giustificherebbe la sanzione di due anni di squalifica) e poi lo ha minacciato una volta finita gara.

Deve, inoltre, darsi atto della circostanza che con dichiarazione sottoscritta dal calciatore e dai propri genitori allegata al reclamo, il Devias – al fine di far cessare la sanzione applicata al capitano della propria squadra Sitzia Egidio – abbia anche ammesso di aver ulteriormente colpito l'arbitro con un calcio al ginocchio mentre questo si recava negli spogliatoi seguito dalla massa dei calciatori della Supramonte.

Tale condotta è di per sé stessa di particolare gravità e giustificante una sanzione ben superiore al minimo in quanto il calciatore ha approfittato per colpire il direttore di gara di una condizione di minorata difesa dell'arbitro stesso, il quale, già colpito allo stomaco ed attinto dallo sputo e circondato dai calciatori stava cercando di guadagnare la porta degli spogliatoi, non è riuscito nemmeno a vedere chi vigliaccamente ancora lo colpiva forte della confusione venutasi a creare in campo.

Sempre facendo applicazione delle disposizioni sopra citate e del principio della continuazione ed in considerazione di quanto già correttamente applicato dal Giudice Sportivo, ritiene la Corte che la squalifica del Devias debba essere complessivamente rideterminata fino a tutto il 30.5.2027.

Occorre anche rimarcare la contraddittorietà tra il reclamo – che fa emergere più che altro uno spirito di contrapposizione con il direttore di gara piuttosto che una giuridica censura di una decisione sportiva – nella parte in cui nel corpo dell'atto nega che l'arbitro possa essere stato colpito al ginocchio (*il colpo effettivo non c'è mai stato*) e svolge considerazioni non particolarmente serie né rilevanti sull'anatomia del ginocchio umano e la chiara ed inequivoca dichiarazione confessoria del Devias, ad esso allegata, che afferma espressamente *“di essere il responsabile del calcio inferto all'arbitro nel momento in cui, dopo il triplice fischio finale, abbandonava il campo di gioco per dirigersi negli spogliatoi”*.

3) Quanto alla posizione di Sitzia Egidio, in considerazione dell'individuazione del Devias quale autore della condotta violenta perpetrata sull'arbitro mentre si recava negli spogliatoi ci si deve limitare a disporre la cessazione della sanzione ai sensi dell'art. 5 C.G.S.

4) Quanto, infine, alla posizione dell'allenatore Zizi e del dirigente accompagnatore Salis si ritiene, ai fini di una completa valutazione delle condotte da essi poste in essere, che sia necessario svolgere accertamenti

istruttori su quanto avvenuto all'interno degli spogliatoi e sulla condotta posta in essere dai predetti dirigenti in quel frangente, in quanto risulta essere intervenuto in soccorso all'arbitro un tesserato AIA allo stato non identificato al quale sarebbe stato impedito di raggiungere immediatamente il direttore di gara in evidente stato di difficoltà e che sarebbe stato destinatario di insulti in quanto rappresentante della classe arbitrale.

P.Q.M.

la Corte, non definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui è presentato in proprio da Devias Gian Mario, Sitzia Egidio, Zizi Giuseppe e Salis Antonello;

- in relazione alla parte in cui il reclamo è stato proposto dalla Polisportiva Supramonte Orgosolo:

1) rigetta il reclamo in relazione alle posizioni della Polisportiva **Supramonte Orgosolo** e di **Devias Gian Mario**;

2) visto l'art. 5 C.G.S. dichiara cessata l'esecuzione della sanzione inflitta a **Sitzia Egidio** in qualità di capitano della Supramonte Orgosolo per essere stato individuato l'autore dell'infrazione in Devias Gian Mario;

3) per l'effetto, uniti i fatti dal vincolo della continuazione, ridetermina la sanzione inflitta a **Devias Gian Mario** nella squalifica fino a tutto il 30.5.2027 precisando che la sanzione inflitta va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e del settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (Art. 35 comma 7).

4) in relazione alle posizioni di **Zizi Giuseppe** e **Salis Antonello**, visto l'art. 50, comma 3, c.g.s. incarica la Procura Federale di svolgere i seguenti specifici accertamenti:

a) individui il tesserato AIA di cui si fa menzione nel referto arbitrale e accerti ragioni, modalità e caratteristiche del proprio intervento negli spogliatoi al termine della gara;

b) accerti le condotte materiali e verbali tenute dai predetti Zizi e Salis all'interno degli spogliatoi con particolare riferimento al comportamento tenuto nei confronti del tesserato AIA intervenuto.

|  |   |
|--|---|
| <b>Il Segretario</b><br><b>A.Madau</b> | <b>Il Presidente</b><br><b>G.Cadoni</b> |
|--|---|

**Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 6 luglio 2023**